AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM

DELIBERA N. 81/25/CSP

PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9, COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.

(PROC. N. 2321/DDA/FS - DDA/14617 - https://worldbytez.com)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 luglio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-*bis*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante "Codice delle comunicazioni elettroniche;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*";

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*", di seguito denominato anche *decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *decreto*, il quale dispone, al comma 3, che "*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito*

prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*" (di seguito, "*Regolamento*"), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante "*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 189/23/CONS, del 26 luglio 2023, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/14617, acquisita in data 8 luglio 2025 (prot. n. DDA/0001066), e successive integrazioni in pari data (prot. n. DDA/0001067, DDA/0001075 e DDA/0001076), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Sky Italia S.r.l., detentrice dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere audiovisivo disponibili per il download, sul sito *internet* **https://worldbytez.com**, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Sky Italia S.r.l.	*A casa tutti bene - La Serie S1_ 4*	2022	http://worldbytez.com/niq41yd0m84u
Sky Italia S.r.l.	*A casa tutti bene - La Serie S2_ 5*	2022	http://worldbytez.com/hn1r2pm12lp3
Sky Italia S.r.l.	*A casa tutti bene - La Serie S2_ 14*	2022	http://worldbytez.com/760pofyykhcp
Sky Italia S.r.l.	*Das Boot S4_ 1*	2018	http://worldbytez.com/fyyc89jslkox
Sky Italia S.r.l.	*Gomorra S1_ 6*	2013	http://worldbytez.com/w2j70zut70cf
Sky Italia S.r.l.	*Gomorra S1_ 15*	2013	http://worldbytez.com/oy5yo9pnk369
Sky Italia S.r.l.	*Gomorra S1_ 16*	2013	http://worldbytez.com/b81i29ytrxy9
Sky Italia S.r.l.	*Gomorra S1_ 17*	2013	http://worldbytez.com/o2alhk9bpsz5

Sky Italia S.r.l.	*Gomorra S1_ 18*	2013	http://worldbytez.com/6jde3qio05om
Sky Italia S.r.l.	*Gomorra S2_ 7*	2013	http://worldbytez.com/kde0e03uw03g
Sky Italia S.r.l.	*Gomorra S2_ 19*	2013	http://worldbytez.com/k4gyxw2c497r
Sky Italia S.r.l.	*Gomorra S2_ 20*	2013	http://worldbytez.com/koihnowzbqg3
Sky Italia S.r.l.	*Gomorra S2_ 21*	2013	http://worldbytez.com/5icibkm17sdu
Sky Italia S.r.l.	*Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12*	2025	http://worldbytez.com/c53fe3g1f0bk
Sky Italia S.r.l.	*Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12*	2025	http://worldbytez.com/ephc8evhfnpb
Sky Italia S.r.l.	*Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12*	2025	http://worldbytez.com/nawa5awnuit1
Sky Italia S.r.l.	*Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12*	2025	http://worldbytez.com/o2ukpr0kq690
Sky Italia S.r.l.	*Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12*	2025	http://worldbytez.com/u5vd06iz7bvl
Sky Italia S.r.l.	*Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12*	2025	http://worldbytez.com/w1pipf52ns7l
Sky Italia S.r.l.	*Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12*	2025	http://worldbytez.com/ti2g5mhy1et8
Sky Italia S.r.l.	*Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12*	2025	http://worldbytez.com/iww0ys2vjmnx
Sky Italia S.r.l.	*Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12*	2025	http://worldbytez.com/zslsvny8ndwh
Sky Italia S.r.l.	*Pechino Express Italia - Fino al tetto del mondo S12*	2025	http://worldbytez.com/riunju56z85e
Sky Italia S.r.l.	*The day of the jackal S1_ 3*	2024	http://worldbytez.com/dxe7ckvfunb9
Sky Italia S.r.l.	*The day of the jackal S1_ 8*	2024	http://worldbytez.com/tra38bvxsuuq
Sky Italia S.r.l.	*The day of the jackal S1_ 9*	2024	http://worldbytez.com/emuenuu18uwx
Sky Italia S.r.l.	*The day of the jackal S1_ 10*	2024	http://worldbytez.com/axsh5v3xzq9g
Sky Italia S.r.l.	*The day of the jackal S1_ 11*	2024	http://worldbytez.com/zt55z7uphtzc
Sky Italia S.r.l.	*The day of the jackal S1_ 12*	2024	http://worldbytez.com/gu9djfn4t70d
Sky Italia S.r.l.	*The day of the jackal S1_ 13*	2024	http://worldbytez.com/4wo3bvzhg90c

Il soggetto istante allega, inoltre, la documentazione relativa alla presenza sul sito internet https://worldbytez.com di ulteriori 1115 opere di carattere audiovisivo, disponibili per il download e dichiara che: *"L'analisi del sito ha rilevato la presenza di numerose altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività: a titolo esemplificativo e non esaustivo si allega file Excel con ulteriori oltre 1000 URL a cui sono disponibili opere audiovisive di titolarità dei nostri Associati. Si allega alla presente istanza anche nota a supporto".*

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere audiovisive sopra elencate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-*ter*, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41 Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio, raggiungibile all'indirizzo info.worldbytez@gmail.com, risulta verosimilmente registrato dalla società NetEarth One Inc, con sede in 375 N. Stephanie St., Suite 1411, Henderson, NV 89014-8909, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica a-b-u-s-e.whois.field@netearthone.com, per conto di un soggetto non identificabile;
- la società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@cloudflare.com, appare essere fornitore di hosting in quanto opera come reverse proxy per il sito. Secondo le informazioni fornite da Cloudflare Inc., i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Hetzner Online GmbH, con sede a Industriestrasse 25, 91710 Gunzenhausen, Germania, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica abuse@hetzner.com e info@hetzner.de, cui risultano riconducibili anche i server impiegati, localizzati a Helsinki, Finlandia;

4. con comunicazione del 10 luglio 2025 (prot. n. DDA/0001068), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2321/DDA/FS** relativo all'istanza DDA/**14617**, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-*ter*, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41

5. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata, del suo carattere massivo unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u)*, del *Regolamento*;

6. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società

dell'informazione di cui all'art. 14 del *decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

7. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 10 luglio 2025, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

8. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, pur non risultando confermata l'accessibilità alle opere segnalate nella comunicazione di avvio, risultano essere ancora presenti ulteriori link che mettono a disposizione degli utenti opere audiovisive appartenenti alla società rappresentata da FAPAV. Poiché, come chiarito nella comunicazione di avvio, l'elencazione delle opere di titolarità del segnalante riscontrate sul sito in violazione viene effettuata a titolo meramente esemplificativo, la presenza degli ulteriori link conferma che risulta integrata una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-*ter*, lett. a) e d), della citata legge n. 63/41

9. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

10. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

11. l'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente

verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* **https://worldbytez.com**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito **https://worldbytez.com**, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito **https://worldbytez.com** nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d)*, del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento e a tutti i futuri nomi a dominio del medesimo sito che saranno comunicati all'Autorità dai soggetti legittimati, ai sensi dell'art.8-*bis*, comma 1, del *Regolamento*, nei tempi e con le modalità suesposte.

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del *Regolamento*, l'Autorità provvede all'aggiornamento dell'elenco in formato *.txt* comprendente i siti oggetto di disabilitazione all'accesso mettendo a disposizione dei prestatori di servizi la lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 23 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella